

Adunanza straordinaria 1^ convocazione seduta pubblica

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**ORIGINALE** 

Nº 22 del 29/07/2020

OGGETTO: TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2020 – CONFERMA TARIFFE TARI 2019. RIDUZIONE UTENZE NON DOMESTICHE. MODIFICA TERMINE ORDINARIO PER IL VERSAMENTO RATA DI ACCONTO.

L'anno duemilaventi, addì ventinove del mese di Luglio alle ore 18:30, nella Sala consiliare del palazzo municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Giovanni Carlo Calubini. Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Angela Maria Russo il quale con la collaborazione della dipendente dott.ssa Chiara Tagliani, Cat. D3, provvede alla redazione del presente verbale.

All'appello risultano:

n.	Cognome Nome	Presente	n.	Cognome Nome	Presente
1	TOGNI MARCO	si	10	BIANCHI MARCO	si
2	GAMBERONI ELENA	si	11	CARZERI CLAUDIA	si
3	TIRABOSCHI DAVIDE	si	12	CHIARI ROBERTA	si
4	PEZZAIOLI PAOLO	si	13	CIVERA PIERANNA	si
5	PLUDA FEDERICO	si	14	MARTINO GREGORIO	si
6	CALUBINI GIOVANNI CARLO	si	15	DANZI' GIANPAOLO	si
7	BICELLI ROBERTA	si	16	MORANDI BEATRICE	si
8	OLIVETTI LEONARDO	si	17	MIRTO MATTEO	si
9	LEOPARDI MARIANNA IMMACOLATA	si			

PRESENTI: 17

ASSENTI: 0

Sono presenti gli Assessori signori: Franzoni Angela, Padovani Barbara, Bonometti Graziano e Lanfranchi Guido.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2020 – CONFERMA TARIFFE TARI 2019. RIDUZIONE UTENZE NON DOMESTICHE. MODIFICA TERMINE ORDINARIO PER IL VERSAMENTO RATA DI ACCONTO.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

## VISTI:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

## VISTI INOLTRE:

- l'articolo 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, tra le quali specificamente:
  - "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ..." (lett. f);
  - □ "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);
  - □ "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";

CONSIDERATO CHE ad oggi, per effetto tanto della situazione epidemiologica da COVID - 19 ancora in essere, quanto di un quadro normativo privo di organica sistematicità ed in continuo divenire, di cui è parte anche un'ampia ed articolata decretazione d'urgenza, non è stato ancora validato il PEF per l'anno 2020;

CONSIDERATO, INOLTRE, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e nello specifico:

- il comma 654, a mente del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";
- il successivo comma 683, a mente del quale "... Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...";

RICHIAMATO l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, che, in deroga espressa alle citate alle previsioni di

cui sopra dispone che "... i comuni possono, [in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147], approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021 ...";

RITENUTO, quindi, in coerenza con la facoltà di cui al summenzionato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 anche al fine di mantenere, in termini assoluti, l'invarianza della pressione tributaria, di applicare per l'anno 2020, le tariffe TARI già approvate per l'anno 2019 con la deliberazione C.C. n. 63 del 20-12-2018;

CONSIDERATO CHE, in questo contesto di emergenza sanitaria, le attività economiche, per effetto della chiusura forzosa o necessitata, hanno riportato una contrazione delle attività e subito una diminuzione dei consumi nel territorio, con conseguente grave criticità in termini economico – finanziari;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 158/2020 del 7.5.2020 di ARERA con la quale sono state disposte "Misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19";

RILEVATO CHE tale provvedimento prevede, per talune tipologie di utenze non domestiche, alcuni fattori di rettifica, al fine di tener conto del principio "chi inquina paga", sulla base della minore quantità di rifiuti producibili in ragione della/ sospensione delle relative attività;

VISTA la disciplina di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

RITENUTO, allora, necessario, tanto in considerazione del pregiudizio in termini di liquidità in capo alle imprese ed alle attività commerciali quanto al fine di sostenere le stesse ed il tessuto economico complessivo in questa fase di prima graduale ripresa, di intervenire in merito, approvando, **per il solo anno 2020**, le seguenti agevolazioni in favore delle utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere la loro attività o esercitarla in misura ridotta a causa dell'emergenza sanitaria da COVID - 19:

## - riduzione della tariffa sia per la parte fissa che per la parte variabile a mq per 2/12 rispetto a quanto dovuto per l'anno 2020;

DATO ATTO che la minore entrata pari ad € 194.187,40 è finanziata, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura integrale è prevista e garantita al Cap. "Integrazione contratto di servizio CBBO" del bilancio di previsione 2020 – 2022 - Anno 2020;

CONSIDERATO CHE in data 09.07.2020 si è tenuto un incontro con CBBO al fine di stabilire le riduzioni a favore delle attività economiche, il cui riepilogo risulta dall'allegato prospetto;

RITENUTO infine, in considerazione della particolare situazione venutasi a creare con l'emergenza sanitaria, che ha contemplato la chiusura al pubblico degli sportelli per l'utenza e la prospettata riapertura graduale e contingentata degli stessi, di rideterminare la scadenza della rata di acconto per il pagamento della tassa 2020 al 31 ottobre 2020;

## VISTI:

- l'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...";
- l'articolo 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, a mente del quale "... In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati ...";
- l'articolo 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D. L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...";
- l'articolo 107, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 al prossimo 31 luglio 2020;

RICHIAMATO, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente articolo 13, comma 15 – bis e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Visto il D. Lgs n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso sulla proposta in esame ai sensi dell'art.49 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267;

VISTO altresì l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso sulla proposta in esame, ai sensi dell'art. 49 dello stesso D. Lgs n° 267/2000;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla legittimità del provvedimento reso dal Segretario Generale, ai sensi dell'art. 7 comma 7 lett. d) del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

## LA GIUNTA PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi per intero richiamate, di approvare per l'anno 2020, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17

marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, le tariffe TARI già approvate per l'anno 2019 con la Delibera C.C. n. 63 del 20-12-2018;

2) di dare atto che si provvederà, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per

l'anno 2019 sarà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

3) di stabilire, per il solo anno 2020, in favore delle utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere la loro attività o esercitarla in misura ridotta a causa dell'emergenza sanitaria da

COVID – 19, la riduzione pari a 2/12 della tariffa parte fissa e variabile a mg;

4) di dare atto che il costo della riduzione, pari ad €. 176.534 oltre a IVA al 10% per complessivi 194.187,40 euro ai sensi dell'art 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, trova integrale copertura al Cap. "Integrazione contratto di servizio CBBO" del bilancio di

previsione 2020 – 2022 - Anno 2020;

5) di fissare la scadenza della rata di acconto per il pagamento della tassa per l'anno 2020 al

31 ottobre 2020;

6) di trasmettere la presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la

pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

7) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo

134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000.

APERTASI la discussione il Presidente cede la parola al sindaco Marco Togni per l'illustrazione

dell'argomento in oggetto.

Intervengono il consigliere Martino e il Sindaco.

Interviene altresì il consigliere Morandi che anticipa il voto favorevole.

ULTIMATA la discussione il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la proposta di cui

all'oggetto che viene approvata con il seguente esito:

PRESENTI: n. 17

Voti favorevoli: N. 17

Voti contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Successivamente il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la proposta di dichiarare

immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

PRESENTI: N. 17

Voti favorevoli: n. 17

Voti contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Il Presidente proclama l'esito delle votazioni e quindi

## IL CONSIGLIO COMUNALE

## **DELIBERA**

- 1) per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi per intero richiamate, di approvare per l'anno 2020, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, le tariffe TARI già approvate per l'anno 2019 con la Delibera C.C. n. 63 del 20-12-2018;
- 2) di dare atto che si provvederà, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 sarà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
- 3) di stabilire, per il solo anno 2020, in favore delle utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere la loro attività o esercitarla in misura ridotta a causa dell'emergenza sanitaria da COVID 19, la riduzione pari a 2/12 della tariffa parte fissa e variabile a mq;
- 4) di dare atto che il costo della riduzione, pari ad €. 176.534 oltre a IVA al 10% per complessivi 194.187,40 euro ai sensi dell'art 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, trova integrale copertura al Cap. "Integrazione contratto di servizio CBBO" del bilancio di previsione 2020 2022 Anno 2020;
- 5) di fissare la scadenza della rata di acconto per il pagamento della tassa per l'anno 2020 al 31 ottobre 2020;
- 6) di trasmettere la presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 7) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000.

Segretario Generale

## FOCUS RIDUZIONI A FAVORE ATTIVITA' ECONOMICHE

## RIEPILOGO INCONTRO c/o CBBO\_09072020

intera parte variabile a MQ, NON considerando la parte variabile a KG in quanto la stessa, Si valuta opportuno, oggi, focalizzarsi su una riduzione della intera parte fissa e della di fatto, si autoriduce per via dei presunti mancati conferimenti.

In tal senso, il «budget» complessivo destinato alle riduzione viene rivisto con parziale contenimento del punto di caduta

FOCUS RIDUZIONI	PARTE FISSA MQ	PARTE VAR MQ	TOTALE RID	RID INDI
UTENZE DA RIDURRE 1533	124.648,00 €	51.886,00 €	176.534,00 €	
DI CUI INSOLVENTI 162	6.870,00 €	2.778,00 €	9.648,00 €	
AL NETTO INSOLVENTI 1371	117.778,00 €	49.108,00 €	166.886,00 €	

102.357,50 €

ICATIVE DA ARERA\*

6.763,42 €

\* (A PARI PERIMETRO DI UTENZE, SOLO SU PARTE VAR MQ+KG, 75 GG FLAT)

ciò che dovrebbe risultare secondo ARERA di ca. 70.000. Verrà a stretto giro, comunque, Sulla base dei dati disponibili, il Comune andrebbe ad integrare con il proprio intervento simulata la versione ARERA non appena disponibili le banche dati aggiornate.

# FOCUS RIDUZIONI A FAVORE ATTIVITA' ECONOMICHE

## RIEPILOGO INCONTRO c/o CBBO 09072020

Sulla base dei dati oggi disponibili e ulteriormente affinati i meccanismi di calcolo, la fotografia circa la complessiva sintesi viene cosi ricostruita:

U	UTENTI ESCLUSI	25	
m	UTENZE DA NON UTENTI DA NON UTENZE ESCLUSE UTENTI ESCLUSI RIDURRE RIDURRE (PA E ZMQ) (PA E ZMQ)	43	
60	UTENTI DA NON RIDURRE	105	
7	UTENZE DA NON RIDURRE	134	
A	UTENTI DA RIDURRE	1198	DI CUI INSOLVENTI 125
	UTENZE DA RIDURRE	1533	DI CUI INSOLVENTI 162
A+B+C	TOTALE UTENTI BANCA DATI	1328	
1+2+3	OTALE UTENZE BANCA DATI	1710	

1073 1371 TOTALI NETTI

Le utenze da NON ridurre rispondono alle categorie

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO

DIST. CARBURANTI. IMP. SPORTIVI

EDICOLA, TABACCHI, FARMACIA IPERMERCATI GENERI MISTI

NEGOZI SENERI ALIMENTARI PLURILICENZE ALIMENTARI EO MISTE

categoria da NON ridurre. Altrettanto, le eventuali categorie di «deposito/magazzino», legate effettivamente presentano invece i requisiti per la riduzione pur avendo in banca dati una ad attività da NON ridurre, sono state escluse dal portfolio delle utenze da sostenere sulla base di un censimento puntuale al fine di «scorporare» eventuali attività che

## ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

## PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART.49 DEL D. LGS N.267/2000 in merito alla deliberazione avente per oggetto:

**OGGETTO:** 

TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2020 – CONFERMA TARIFFE TARI 2019. RIDUZIONE UTENZE NON DOMESTICHE. MODIFICA TERMINE ORDINARIO PER IL VERSAMENTO RATA DI ACCONTO.

## PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui sopra.

Montichiari, li 27/07/2020

Il Dirigente

Dott. Giovanni Massimo Chiari

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILI

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di cui sopra.

Montichiari, li 27/07/2020

Il Dirigente

Dott. Giovanni Massimo Chiari

## PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART.7 COMMA 7 LETT. D) DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

La sottoscritta dott.ssa Angela Maria Russo, Segretario del Comune di Montichiari attesta la legittimità del provvedimento proposto.

Montichiari, li 27/07/2020

I Dot

Il Segretario Gomunale Dott.ssa Angela Maria Russo Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Sig. Gioyanni Carlo Calubini



Il Segretario Comunale Dott.ssa Angela Maria Russo

## ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio telematico del Comune

il 31 LU6. 2020 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Montichiari, li 3 1 LU6. 2020



Il Segretario Comunale Dott-ssa Angela Maria Russo

## **ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il comma 3°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

, ai sensi dell'art. 134,

Montichiari, lì

Il Segretario Comunale Dott.ssa Angela Maria Russo